

Determinazione 21 febbraio 2019 N. 01/2019

Sistema telematico per la raccolta delle informazioni e delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale previsti per le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 21 febbraio 2019

Visti:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, pubblicato il 28 giugno 2011 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 21 settembre 2018, n. 108 di conversione del decreto-legge 91/18 (di seguito: legge 108/2018);
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 05519/2017 del 27 novembre 2017;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) ed il relativo allegato A: "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2016, 327/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 327/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 561/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 561/2018/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017).

Considerato che:

- l'articolo 41 del decreto legislativo n. 93/11 impone, alle imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali, il divieto di creare confusione nelle politiche di comunicazione e di marchio, tra l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero e quella svolta nell'ambito del servizio di maggior tutela, prescrivendo contestualmente all'Autorità di adottare i provvedimenti necessari affinché le suddette imprese non possano trarre un vantaggio competitivo dallo svolgimento di entrambe le attività;
- in ossequio alle richiamate disposizioni, l'articolo 17 del TIUF ha prescritto alle imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali le modalità con cui dare

attuazione all'obbligo posto a loro carico dall'articolo 41 del decreto legislativo 93/11, prevedendo una separazione non solo del marchio e delle politiche di comunicazione ma anche di qualunque elemento distintivo (come la ragione sociale, la denominazione sociale, la ditta e l'insegna) che possa ingenerare confusione tra l'attività di vendita ai clienti finali nel mercato libero e quella svolta nell'ambito del servizio di maggior tutela;

- ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, l'articolo 17 del TIUF ha, altresì, prescritto, alle imprese di cui al precedente punto, di svolgere le attività commerciali indirizzate ai clienti finali avvalendosi di canali informativi, di spazi fisici e di personale separati;
- l'articolo 22 del TIUF ha dettato specifiche disposizioni a carico delle imprese di vendita di energia elettrica in materia di gestione delle informazioni commercialmente sensibili;
- alle imprese operanti la vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e alle imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, ai sensi del comma 4. 4 del TIUF, si applicano esclusivamente gli obblighi di separazione funzionale di cui al Titolo V e al Titolo VI del medesimo TIUF, inerenti obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (*debranding*) e di gestione delle Informazioni Commercialmente Sensibili.
- la deliberazione 327/2016/R/eel ha fissato al 1° gennaio 2017 la data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione per le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali;
- la legittimità delle disposizioni del TIUF in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 05519/2017 del 27 novembre 2017, incluse, tra l'altro, quelle relative alla separazione degli spazi fisici in cui si devono svolgere le attività commerciali riferite al mercato libero e a quello in maggior tutela e al divieto di uso di marchi che contengano elementi visivi, fonetici e concettuali idonei a creare un'associazione tra le diverse società appartenenti al medesimo gruppo verticalmente integrato;
- la legge 108/2018 ha prorogato, al 1° luglio 2020, il termine per la scadenza della tutela di prezzo dell'Autorità, precedentemente prevista dalla legge 124/17, al 1° luglio 2019.

Considerato che:

- con la deliberazione 296/2015/R/com, al punto 9., l'Autorità ha dato mandato al Direttore dell'allora Direzione Infrastrutture, in collaborazione con il Direttore dell'allora Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica dell'Autorità (oggi Direzione Affari Generali e Risorse), di rendere disponibile un apposito sistema telematico di raccolta delle informazioni e delle comunicazioni previste per le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale, improntato ad adeguati livelli di sicurezza e di riservatezza delle informazioni trattate;
- con la determinazione 4/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha dato avvio alle raccolte telematiche, previste dal punto 9. della deliberazione 296/2015/R/com, delle informazioni e delle comunicazioni a carico delle imprese (in particolare alle imprese di distribuzione di energia elettrica e/o di gas) soggette agli obblighi di separazione funzionale; nello specifico, la raccolta relativa alle Informazioni di stato, agli Adempimenti al TIUF ed alla Relazione sulle misure adottate, previste dall'Articolo 23 del TIUF;

- con la deliberazione 561/2018/E/eel, l'Autorità ha approvato un programma di attività di controllo nei confronti di un campione rappresentativo di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e di vendita dell'energia elettrica ai clienti liberi, da effettuare entro il 30 giugno 2019, in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.

Ritenuto necessario:

- in attuazione del punto 9. della deliberazione 296/2015/R/com, dare avvio ad una specifica raccolta telematica a carico delle imprese che operano nell'attività vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, ivi incluse le imprese che operano contestualmente nell'attività di distribuzione elettrica e quelle che operano nella distribuzione elettrica con meno di 25.000 punti di prelievo, al fine di

verificare il corretto adempimento degli adempimenti posti a loro carico dall'articolo 41 decreto legislativo n. 93/11 e dalle relative norme del TIUF in materia di *debranding* e di gestione delle Informazioni Commercialmente Sensibili, previsti rispetto all'attività di vendita di energia elettrica sul mercato libero svolta nell'ambito del medesimo soggetto giuridico o da altre imprese;

- prevedere un termine di 30 (trenta) giorni dalla data di avvio della nuova raccolta relativa agli Obblighi di *debranding* e di gestione delle Informazioni Commercialmente Sensibili per la sua prima compilazione da parte delle imprese obbligate

DETERMINA

1. di dare avvio, contestualmente alla presente determinazione e tramite apposito comunicato, alla raccolta telematica relativa agli Obblighi di *debranding* e di gestione delle Informazioni Commercialmente Sensibili per le imprese operanti nell'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela;
2. di prevedere un termine di 30 (trenta) giorni dalla data di avvio della nuova raccolta per la prima compilazione della stessa da parte delle imprese obbligate;
3. di prevedere che le informazioni e le comunicazioni previste a carico delle imprese di cui ai precedenti punti 1. e 2. siano trasmesse esclusivamente attraverso il sistema telematico di raccolta appositamente reso disponibile sul sito internet dell'Autorità e il cui avvio sarà reso noto tramite apposito comunicato;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità, il Manuale operativo contenente le istruzioni per l'accesso e l'utilizzo della raccolta telematica relativa alle informazioni e comunicazioni di cui al punto 1. e 2.;
5. di prevedere che il suddetto Manuale operativo definisca nel dettaglio le modalità per l'invio delle informazioni previste dalla raccolta di cui al punto 1. e 2. da parte delle imprese e che l'aggiornamento periodico del Manuale sia demandato agli Uffici della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 21 febbraio 2019

Il Direttore
Andrea Oglietti